



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
 PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnature SD
 Circ. n. 028

Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: divieto di fumo e utilizzo dispositivi elettronici

Val la pena ricordare, per quanto si tratti di una disposizione normativa nota da tempo - L.11.11.75 n° 584 e successive integrazioni e disposizioni - che è assolutamente **vietato fumare** nell'intero edificio scolastico, pertinenze incluse.

Si ricorda altresì, che il DL 104 del 12 settembre '13, art. 4 *Tutela della salute nelle scuole*, oltre a estendere il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, vieta comunque l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle stesse. La violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche prevede le stesse sanzioni per la violazione del divieto di fumo con le sigarette "normali".

I *contravventori* saranno sanzionati a livello sia disciplinare, sia amministrativo con multa a partire da € 27,50 (legge n°3 del 16/01/2003 e proroga n°266 del 9/11/2004 - € 27,50 per la prima infrazione, € 50,00 per la seconda, € 100,00 per la terza, € 275,00 per la quarta e successive da versare all'Agenzia delle Entrate), raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni.

Nel succitato DL 104 è stabilito che le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni finanzieranno interventi del Ministero della Salute finalizzati alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Tutto il personale, docente e ATA, è tenuto alla vigilanza di quanto sopra e a segnalare i contravventori, presso l'ufficio di vicepresidenza, attraverso compilazione del M.7.4 SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO DI FUMO reperibile in guardiola lato presidenza.

È altresì, secondo quanto stabilito nel Prot. n. 30 - 15 marzo 2007, **vietato l'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche per fini personali.**

In caso di inosservanza si procederà ai provvedimenti disciplinari relativi così come stabilito nel regolamento interno. Inoltre, così come attualmente previsto dallo stesso regolamento interno, "il ritiro del telefono cellulare o di altra strumentazione elettronica è di competenza del docente che ne dà evidenza sul registro di classe e sul libretto personale dello studente e informa la Dirigenza che ne dispone la custodia. La registrazione sul libretto personale del ritiro dell'apparecchiatura elettronica ha valore di notifica alla famiglia pertanto deve essere controfirmata dai genitori. Il materiale ritirato può essere riconsegnato solo ai genitori dello studente."

Il docente qualora ritenga che l'utilizzo del dispositivo elettronico sia di **supporto all'attività didattica** ne consentirà l'uso secondo le disposizioni dell'art. 8 delle Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti.

Si confida nella puntuale collaborazione di tutti nel rispetto di quanto sopra.

(*) Il Dirigente Scolastico
 Patrizia Giaveri

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993